

Ricorso proposto il 5 settembre 2005 — Henders De Soeten/Consiglio dell'Unione europea**(Causa T-336/05)**

(2005/C 296/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Parte(i) ricorrente(i): Henders De Soeten (l'Aia, Paesi-Bassi) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati]

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della(e) parte(i) ricorrente(i)

- annullamento della decisione del Consiglio di rigetto della domanda della ricorrente di beneficiare di una collocazione a riposo anticipata senza riduzione dei suoi diritti a pensione;
- condanna del Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è ex dipendente del Consiglio, in pensione dal 1o luglio 2004. Ha presentato una domanda al fine di poter beneficiare della misura di cui all'art. 9, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, che consente all'Autorità che ha il potere di nomina, nell'interesse del servizio e in base a criteri oggettivi e a procedure trasparenti, stabilite mediante disposizioni generali di esecuzione, di non applicare ai dipendenti che cessano le loro funzioni prima dell'età di 63 anni la riduzione di pensione prevista dalla n. 1, lett. b), dello stesso articolo.

Con il ricorso la ricorrente impugna la decisione di diniego del beneficio. Sostiene che uno dei candidati che ha beneficiato della detta misura lavorava presso il suo stesso servizio. Considera quindi che le necessità di servizio erano identiche in entrambi i casi e fa valere la violazione del precitato articolo, nonché delle disposizioni generali d'esecuzione adottate dal Consiglio, nella misura in cui tanto la sua nazionalità quanto i suoi meriti sarebbero superiori a quelli dell'altro candidato.

Inoltre, lamenta un errore manifesto di valutazione nella misura in cui il Consiglio avrebbe considerato che la valutazione del criterio delle necessità di servizio richiedeva la presa in considerazione delle qualità individuali dei dipendenti.

Ricorso proposto il 9 settembre 2005 — Claudel Raymond/Corte dei Conti**(Causa T-338/05)**

(2005/C 296/59)

*Lingua processuale: il francese***Parte**

Ricorrente: Raymond Claudel (Merl, Lussemburgo) [Rappresentante: E. Boigelot, avvocato]

Convenuta: Corte dei Conti europea

Conclusioni del ricorrente

- annullamento della decisione della Corte dei Conti europea 11 novembre 2004 (DEC 183/04/DEF), al punto 17, lett. d), che non riconosce al ricorrente la funzione di capo d'unità a partire dal 30 aprile 2004;
- concessione di un'indennità per danno materiale e morale valutata ex aequo et bono pari a 5000€, con riserva di aumento in corso di procedimento;
- condanna, in ogni caso, della convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è dipendente della Corte dei Conti, responsabile del servizio dei rapporti esterni. Nel ricorso impugna la decisione della Corte dei Conti, in quanto non riconosce che svolge la funzione di capo unità, e, pertanto, non gli riconosce il beneficio di cui all'art. 44 dello Statuto, come modificato, dopo il 1° maggio 2004.

A sostegno del ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli art. 44 e 7 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché un manifesto errore di valutazione della qualifica del suo posto. Lamenta del pari la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di parità di trattamento, del dovere di sollecitudine, nonché del principio di buona amministrazione. Il ricorrente conclude del pari per il risarcimento del danno asseritamente subito.